

**GIUDICE DI PACE DI ROMA****Sezione****3 Via Teulada 28/40 - <http://gdp.giustizia.it>****A:** *Ricorrente Principale* [REDACTED]

Difeso da:

FRANCESCO ZOFREA

OGG: Ricorso n. 38839/2017 R.G.

Giudice di Pace [REDACTED]

Promosso da: [REDACTED]

Si trasmette il Decreto di Accoglimento
dal Giudice di Pace in data 29/09/2017
in riferimento a quanto in oggetto indicato

IL CANCELLIERE

IL CANCELLIERE
[REDACTED]LIQUIDATO GRATUITO PATROCINIO SÌ NO € 130

Per la richiesta copia della motivazione e del decreto di liquidazione
gli atti sono disponibili presso la Cancelleria dell'Ufficio Stranieri
- Via Teulada, 28 - V° Piano - Roma

N.r. 38839/2017

Il Giudice di Pace

Letto il ricorso ex art. 13, comma 8, del D.lgs. n. 286/1998, depositato il 25.5.2017 ed iscritto al 38839/2017 proposto dal [REDACTED] nato in Georgia il [REDACTED] avverso il decreto di espulsione amministrativa dal territorio nazionale italiano emesso dal Prefetto della Provincia di Roma, notificato in data 15.5.2017, ed esaminata la documentazione ivi allegata;

sciolta la riserva formulata all'udienza del 27.9.2017;

Rilevato che:

- ✓ In data 15.5.2017 il Prefetto della Provincia Roma emetteva nei confronti del *Sig.* [REDACTED] provvedimento di decreto di espulsione con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica in quanto: "il cittadino straniero è entrato nel territorio dello Stato sottraendosi ai controlli di frontiera e non è stato respinto ai sensi della'rt. 10 del T.U.I e successive modifiche";

Rilevato che i motivi di impugnazione sono relativi a:

- ✓ Violazione art. 3 comma 3 Dpr 394/99- mancata traduzione lingua conosciuta;
- ✓ Violazione legge art. 7 art. 12 Direttiva Europea n. 2008/115a;

Non si costituiva la Prefettura regolarmente citata.

- ✓ Rilevato che il Regolamento del Parlamento Europeo in data 7.2.2017 ha disposto la modifica al Regolamento (CE) n. 539/2001, che adotta l'elenco dei paesi terzi, in cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne e l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo, figurando tra essi anche la Georgia. Pertanto la Georgia non figura più tra i paesi per i quali è richiesto il visto per entrare nello spazio Shengen;
- ✓ Considerato che il ricorrente è entrato regolarmente in Italia il 22.4.2017, con volo proveniente da Varsavia, come è attestato dal timbro presente sul passaporto, non risultando quindi essersi sottratto ai controlli, come erroneamente riportato sull'atto impugnato che riporta come data di ingresso il 3.2.2016;
- ✓ Disatteso ogni altro motivo, alla luce della normativa sopra richiamata



P.Q.M.

Accoglie il ricorso e per l'effetto annulla il decreto di espulsione emesso dal Prefetto della Provincia di Roma notificato in data 15.5.2017.

Accoglie la domanda di ammissione al gratuito patrocinio che liquida come da separata ordinanza.

Roma li 28.9.2017

Il Giudice di Pace

[Redacted signature]

DEPOSITATO IN CANCELLERIA



29 SET 2017

Roma, li _____

IL CANCELLIERE

[Redacted signature]

[Handwritten mark]